

DECRETO N. 20

Data 30.12.2024



Comune di Cologno al Serio

Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA APICALE DENOMINATA "AREA AMMINISTRATIVA" E NOMINA A VICESEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025

LA SINDACA

Ricordato che questo Ente - in adeguamento alle disposizioni contenute nel CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, nello specifico afferenti alla ridefinizione dell'Area delle posizioni di lavoro caratterizzate dall'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (cc.dd. PO) ed alla correlata rimodulazione degli assetti organizzativi generali – aveva adottato nell'ordine:

- il “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, con deliberazione della Giunta comunale n. 78 in data 14.05.2019, successivamente modificato e integrato;
- il “Regolamento sui criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative e metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative”, con deliberazione della Giunta comunale n. 79 di pari data;

Osservato che:

- successivamente con DGC n. 91 del 21.09.2021 – esecutiva – si era proceduto ad operare, con decorrenza dal 01.10.2021, una riorganizzazione della struttura comunale, con conseguente adeguamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, consistente, tra le altre, nell'accorpamento delle aree inerenti ai servizi tecnici, in una maggiore valorizzazione e responsabilizzazione delle singole unità organizzative nonché nell'attribuzione di specifiche deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 81/2008, da parte del datore di lavoro prevenzionistico;
- in attuazione della riorganizzazione accennata al punto precedente, con deliberazione giunta n. 93 del 21.09.2021, era stato approvato il verbale elaborato dal NdV con il quale era stata effettuata la ripesatura degli incaricati di posizione organizzativa (PO);

Preso atto, pertanto, che a seguito della modifica da ultimo operata all'assetto organizzativo generale dell'Ente, attuata con il precitato atto deliberativo n. 91/2021, la struttura organizzativa del Comune di Cologno al Serio risulta articolata in 5 (cinque) Aree, come stabilito dall'art. 5, comma 11, del citato “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” e precisamente nelle seguenti Aree:

1. *Amministrativa (con DGC n. 141/2021 ampliamento struttura con aggiunta servizio Commercio/Transizione digitale);*
2. *Economico-Finanziaria;*
3. *Gestione del Territorio;*
4. *Servizi alla Persona;*
5. *Polizia Locale.*

Fatto presente che:

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali, valevole per il triennio 2019/2021, il quale ha disciplinato, tra le altre, al Titolo III il nuovo sistema di classificazione del personale, entrato in vigore dal 1° aprile 2023, mediante l'introduzione di quattro Aree di inquadramento del personale, in luogo delle previgenti categorie giuridiche, oggetto queste ultime di trasposizione automatica, come meglio definito nella Tabella “B” allegata al predetto CCNL;
- gli articoli da 16 a 20 di detto contratto nazionale hanno introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), in sostituzione di quella relativa agli incarichi di Posizione Organizzativa (PO), pur mantenendone in linea di massima le caratteristiche di base, il sistema di retribuzione di posizione e di risultato, i criteri di conferimento e revoca, comprese le disposizioni particolari sugli incarichi, nonché la disciplina dei compensi aggiuntivi agli stessi riconoscibili;
- che i suddetti nuovi incarichi sono rappresentati da posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato; tali incarichi sono conferiti per un periodo predeterminato (a termine) e sono rinnovabili;
- gli incarichi di EQ, similmente alla previgente disciplina delle PO, si distinguono in relazione al contenuto delle prestazioni professionali e alle correlate responsabilità, in due tipologie:
 - posizioni di lavoro con responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - posizioni di lavoro aventi responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal *curriculum*.

Considerato che:

- l'art. 17, co. 2 del CCNL in esame ha elevato da 16 mila a 18 mila euro lordi per tredici mensilità, l'importo massimo della retribuzione di posizione riconoscibile ai titolari di EQ;

- l'art. 19, co. 1 del medesimo contratto, in analogia con quanto già previsto dall'art. 17, co. 1 del CCNL del 21.05.2018, stabilisce che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'assetto organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2022;
- in sede di revisione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi si era tenuto in debito conto dell'analogia disposizione contenuta nell'art. 17, co. 1 del precedente CCNL del 21.05.2018 e che, pertanto, essendo questo Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, individuati secondo l'ordinamento (assetto) organizzativo dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, sono automaticamente titolari di incarico di EQ, già PO, di direzione di unità organizzativa (UO);
- la norma transitoria contenuta nell'art. 13, co. 3 del CCNL 2022, in sede di prima applicazione delle nuove posizioni di lavoro, ha previsto la riconduzione automatica delle PO nelle nuove tipologie di incarichi, precisando che gli incarichi di PO conferiti secondo la pregressa disciplina proseguissero sino a naturale scadenza.

Osservato che:

- l'art. 17, co. 2 del CCNL 2022 ha demandato agli Enti il compito di determinare la graduazione di ciascuna posizione di lavoro destinataria di incarico di EQ, entro i limiti dettati dalla norma stessa, sulla base di criteri predeterminati, tenuto conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico, nonché (limitatamente agli enti in cui sia presente la dirigenza) dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;
- in attuazione di quanto disposto dal menzionato nuovo contratto nazionale, questo Ente ha proceduto, espletate le previste relazioni sindacali, all'istituzione e alla disciplina delle nuove posizioni di lavoro destinarie di incarichi di elevata qualificazione (EQ), mediante l'approvazione - con deliberazione di GC n. 172 del 07.12.2023 - del nuovo "*Regolamento sui criteri di conferimento e revoca degli incarichi di elevata qualificazione e metodologia per la graduazione delle posizioni di lavoro destinarie di incarichi di EQ*";
- sulla scorta del nuovo strumento per la graduazione delle posizioni di lavoro destinarie di incarichi di EQ, messo a disposizione del Nucleo di valutazione, con DGC n. 184 del 21.12.2023 è stato approvato l'apposito verbale elaborato dal predetto organismo recante la "ripesatura" di dette posizioni di responsabilità.

Esaminato il Titolo V del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, rubricato "*Responsabili delle strutture apicali*", in particolare:

- l'art. 37, intitolato - *Criteri e procedure per la nomina dei responsabili delle strutture apicali - Durata dell'incarico*, ai sensi del quale:

"Omissis

5. Gli incarichi in questione sono a tempo determinato e rinnovabili. La durata minima dell'incarico non può essere inferiore ad un (1) anno (di norma coincidente con il singolo esercizio finanziario), mentre la durata massima non può essere superiore a tre (3) anni. È consentito il conferimento dell'incarico in parola per una durata inferiore ad un anno, solamente in caso di particolari e specifiche situazioni/esigenze che devono trovare debita motivazione nel provvedimento di nomina del responsabile.

... Omissis ...

- l'art. 35, rubricato "*Competenze e funzioni dei responsabili delle strutture apicali*" che definisce le responsabilità e le funzioni attribuibili ai responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, co. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto;
- e l'art. 36 a titolo "*Responsabilità dei funzionari apicali*" che specifica che i responsabili di Area, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, sono sottoposti alla sovrintendenza e al coordinamento del Segretario comunale, rispondendo dell'osservanza e dell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, e del raggiungimento degli obiettivi fissati;

Visto inoltre il precitato "*Regolamento sui criteri di conferimento e revoca degli incarichi di elevata qualificazione e metodologia per la graduazione delle posizioni di lavoro destinarie di incarichi di EQ*", nello specifico:

- l'art. 6 rubricato "*Procedure di conferimento degli incarichi*", ed in particolare il comma 1, a mente del quale in forza dell'art. 19, co. 1 del CCNL 16.11.2022, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali come individuati dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono titolari di incarico di elevata qualificazione, per i quali incarichi il Sindaco acquisisce tutte le informazioni necessarie (compresa la visione di curricula/fascicoli personali) ai fini di una compiuta valutazione dei soggetti da incaricare;
- mentre il comma 2 del medesimo articolo definisce i fattori che devono essere presi in considerazione ai fini del conferimento degli incarichi afferenti alle posizioni di lavoro di cui all'art. 16, co. 2, lett. b) del CCNL 2022, ovvero le cc.dd. alte professionalità.

Richiamati:

- l'art. 50, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, co. 1, del TUEL, il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, co. 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Ricordato che:

- con deliberazione consiliare n. 07 del 15.03.2024 - esecutiva - è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con deliberazione di GC n. 37 del 26.03.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026: Assegnazione obiettivi generali di primo livello (PEG Obiettivi) e risorse finanziarie (PEG Contabile generale e nn.1-5);
- con successiva deliberazione di GC n. 77 del 25.06.2024 è stato approvato il PIAO triennio 2024-2026, nel cui contesto, nella sotto-sezione 2.2, è stato approvato il Piano della Performance - Obiettivi gestionali;
- con decreto sindacale n. 21/2023 era stato conferito l'incarico di responsabile della struttura apicale denominata "Area Amministrativa" al dott. Omar Riccardo Frignani, unitamente alla nomina a Vicesegretario comunale per l'anno 2024;

Considerato che, essendo prossimo alla scadenza l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, al fine di assicurare l'indispensabile funzionalità, operatività e continuità dell'attività istituzionale e amministrativo-gestionale di detta UO, si rende necessario provvedere all'individuazione del funzionario cui conferire la responsabilità della struttura organizzativa apicale di che trattasi;

Tenuto conto dei criteri e delle modalità per la nomina dei responsabili delle strutture apicali, posto che questo Ente come già accennato è privo di figure dirigenziali, come specificati nelle summenzionate disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 37, co. 2);

Verificato che, in seguito all'acquisizione di tutte informazioni necessarie - anche tramite la visione del *curriculum vitae* e dei fascicoli personali - mirate ad una compiuta valutazione del soggetto a cui attribuire la responsabilità dell'Area in argomento, il dott. Omar Riccardo Frignani risulta possedere - ai sensi del citato art. 37 del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* - la necessaria competenza professionale, le dovute capacità ed attitudini alla direzione della struttura apicale denominata "Area Amministrativa", e che sussiste correlazione tra i precitati requisiti soggettivi e le caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da attuare, nonché delle attività da svolgere finalizzate ad assicurare efficienza, efficacia e continuità all'attività amministrativo-gestionale dell'ente;

Dato atto che, con l'attribuzione dell'incarico di responsabile della struttura apicale di che trattasi, le funzioni dirigenziali esercitate dalla dipendente sopra indicata corrispondono a quelle definite dal combinato disposto, rispettivamente, degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del TUEL e degli artt. 35 e 36 del ridetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto, altresì, che i servizi, gli uffici e le unità operative delle quali il funzionario incaricato si avvale nell'espletamento delle proprie funzioni, sono quelle rappresentate dalle suddivisioni interne all'Area in argomento risultanti dall'assetto organizzativo descritto nell'allegato A) al *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* e che i referenti diretti cui lo stesso è tenuto a rispondere sono individuati, oltre che nelle persone del Sindaco e del Segretario comunale, nel/negli Assessore/i al/i quale/i è stata conferita apposita delega nelle materie rientranti nella competenza dell'Area in parola;

Visti inoltre:

- l'art. 97, co. 5 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: "*il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento*";
- l'art. 37 del vigente Statuto comunale il quale stabilisce che:
 1. "*Il Comune può avere un Vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Esso deve essere in possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico.*"
 2. "*L'attribuzione della qualifica, a condizione che il relativo posto sia previsto in dotazione organica, può essere attribuita a personale già in servizio in possesso degli anzidetti requisiti, previa deliberazione della Giunta comunale.*"

3. *Il Vice segretario è individuato tra i Responsabili dei servizi appartenenti alla categoria D purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo*”.

Fatto presente che la figura del vicesegretario non è stata oggetto di interventi innovativi da parte del CCNL del Comparto FL del 16.11.2022 e pertanto il richiamo alle funzioni di vicesegretario si rinvengono tuttora nell’art. 11 del CCNL del 09.05.2006, che si limita a disciplinare alcuni aspetti relativi agli adempimenti posti in essere dal dipendente incaricato di detta funzione nel caso di assenza/impedimento del Segretario comunale;

Preso atto che, in osservanza ed in attuazione di quanto statuito dalle sopra menzionate disposizioni legislative e statutarie, il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in continuità con quanto disciplinato nell’art. 11 del previgente strumento regolamentare, ha previsto all’art. 10 che:

co. 1 *“Ai sensi dell’art. 97, co. 5 del Tuel, il Sindaco può nominare un Vicesegretario, ed il relativo incarico, previa deliberazione della Giunta comunale, può essere conferito ad un responsabile di Area, appartenente alla categoria D, in possesso del titolo di studio previsto per tale incarico dalla legge e dalle apposite indicazioni del Ministero dell’Interno (laurea in giurisprudenza, o economia e commercio, o scienze politiche). La durata dell’incarico non può superare la durata del mandato del Sindaco. La revoca dall’incarico è assunta con provvedimento del Sindaco”*.

co. 2 *“Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni, oltreché la sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento”*.

co. 3 *“Il responsabile a cui è conferito l’incarico di Vicesegretario conserva la direzione dell’Area cui è preposto”*.

Viste a tal riguardo:

- la nota prot. n. 5141 datata 22.01.2008 dell’ex Ages, recante i requisiti per l’assolvimento delle funzioni di vicesegretario, secondo la quale i requisiti necessari a ricoprire la figura del vicesegretario devono essere analoghi a quelli necessari per accedere al concorso pubblico per segretari comunali ovvero essere in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio;
- la nota prot. n. 3782-E del 18.06.2015 emessa dal Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – la quale conferma la possibilità, per i comuni facenti parte di una convenzione di segreteria, di nominare, ciascuno di essi, un diverso vicesegretario in luogo di un unico vicesegretario;

Ricordato che:

- con deliberazioni di GC n. 93 del 05.06.2001, n. 71 del 15.07.2015 e n. 97 del 25.08.2016, si è provveduto, rispettivamente, ad istituire nella struttura burocratica del Comune di Cologno al Serio la figura del vicesegretario (n. 93/2001) e a demandare al Sindaco *pro tempore* l’adozione del provvedimento di nomina dell’incaricato (nn. 71/2015 e 97/2016), da scegliersi tra i responsabili di servizio in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie e regolamentari sopra menzionate;
- con proprio decreto n. 21/2023 si era proceduto a conferire, per l’anno 2024, l’incarico di vicesegretario del Comune di Cologno al Serio al dipendente dott. Omar Riccardo Frignani, Responsabile dell’Area Amministrativa – Istruttore direttivo amministrativo – risultando lo stesso essere in possesso dei requisiti indicati dalle richiamate disposizioni statutarie e regolamentari;

Richiamata la deliberazione di GC n. 184 in data 21.12.2023 – d.i.e. - con cui è stato approvato il verbale predisposto dal Nucleo interno di valutazione, recante il prospetto con il quale è stata effettuata la “ripesatura” delle posizioni di elevata qualificazione, alla luce delle innovazioni introdotte dal più volte citato CCNL del 16.11.2022, finalizzata all’erogazione della retribuzione di posizione degli incaricati di EQ di direzione di unità organizzative complesse nonché di alta professionalità, e con la quale sono stati approvati i valori di detta retribuzione proposti dallo stesso organismo di valutazione;

Ritenuto, pertanto, di nominare il dott. Omar Riccardo Frignani responsabile della struttura apicale denominata *“Area Amministrativa”* dal 01.01.2025 sino al 31.12.2025;

Ravvisato, inoltre, opportuno e funzionale alle esigenze di questa Amministrazione, tra le opzioni esercitabili da parte della sottoscritta ed in sintonia con il sopra menzionato atto di indirizzo di cui alla deliberazione di GC n. 97/2016, attribuire al dott. Omar Riccardo Frignani – per il medesimo periodo indicato nel periodo precedente – l’incarico aggiuntivo di vicesegretario, al fine di garantire il normale dispiego dell’azione amministrativa anche nei periodi di assenza, vacanza o impedimento del Segretario comunale;

Preso atto che gli importi della retribuzione di posizione e di risultato spettanti al medesimo responsabile sono quelli stabiliti nella sopra citata deliberazione di Giunta comunale n. 184/2023, come meglio evidenziati in dispositivo;

Acquisito, infine, l’unito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto:

DECRETA

- 1) di conferire al **dott. Omar Riccardo Frignani**, (appartenente all’Area dei Funzionari e dell’EQ) ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, co. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e 37, co. 1 del Regolamento degli uffici e dei

servizi, per le ragioni in premessa esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate ed in riferimento agli obiettivi ed ai programmi previsti nel Piano esecutivo di gestione nel tempo vigente, dall'01.01.2025 sino al 31.12.2025, l'incarico di Responsabile della struttura apicale denominata "Area Amministrativa";

- 2) di comunicare l'adozione del presente atto al datore di lavoro prevenzionistico affinché provveda, in continuità con l'assetto organizzativo vigente, al conferimento al medesimo funzionario e per lo stesso periodo di cui al punto 1 delle deleghe datoriali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, con l'impegno di avvisare la sottoscritta e il Segretario comunale dell'avvenuta attribuzione o meno delle predette funzioni datoriali per l'anno in corso;
- 3) di dare atto che il funzionario nominato responsabile della predetta struttura apicale, in base alle disposizioni contrattuali e regolamentari richiamate in premessa, è altresì titolare di incarico di elevata qualificazione (EQ) di cui all'articolo 16, co. 2 lett. a) del vigente CCNL del comparto FL (*posizione di direzione di UO*) e pertanto allo stesso spetta il trattamento accessorio previsto per tale posizione di lavoro;
- 4) di attribuire, inoltre, ai sensi combinato disposto degli artt. 97, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e 10, co. 1 del Regolamento degli uffici e dei servizi, al funzionario sopra nominato, l'incarico di vicesegretario comunale, per il medesimo periodo evidenziato nel precedente punto n. 1 del presente dispositivo;
- 5) di dare atto, altresì, che le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti al suddetto dipendente per le funzioni conferite con il presente provvedimento sono quelle elaborate e proposte dal Nucleo Interno di Valutazione ed approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 184/2023, d.i.e., come di seguito riportato:

Responsabile della struttura apicale	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato
Area Amministrativa	€ 13.552,12	<p>19%*</p> <p>*Percentuale delle risorse complessivamente destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato. Si dà atto che la % della retribuzione di risultato è suscettibile di variazione in sede di definizione degli indirizzi per la contrattazione decentrata in relazione all'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale in applicazione dell'art. 33, co. 2, ultimo periodo del DL n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, o di altre disposizioni contrattuali che incrementano tale tipologia di indennità.</p>

- 6) di dare atto, infine, che con l'attribuzione dell'incarico di responsabile della struttura apicale di che trattasi, il funzionario sopra individuato esercita le funzioni dirigenziali definite ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del TUEL e dell'art. 35 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia comunicato alla persona interessata a cura dell'ufficio Segreteria;
- che lo stesso sia pubblicato all'albo *on-line* e sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";



LA SINDACA
(dr.ssa Chiara Drago)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto nella sua qualità di Segretario comunale dell'Ente, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Tuel e dell'art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,

esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data risultante dalla firma digitale

Il Segretario comunale
(dr.ssa Alessandra Omboni)



Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, nella sua qualità di responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Tuel e dell'art. 6 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,

appone

il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa relativa al presente atto, che verrà imputata agli appositi capitoli stanziati nel bilancio previsionale 2024-26 approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 15.03.2024 e sue ss.mm., nonché il rispetto dei vincoli contabili di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

data risultante dalla firma digitale

La Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Chiara Lalumera)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

N. _____ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all'Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cologno al Serio, addì ____ / ____ /202__

IL MESSO COMUNALE supplente
(Mauro Manessi)

Dott. Omar Riccardo Frignani, data e firma x ricevuta _____